

Articolo 3

Eccezioni circa le persone

La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l'articolo 3a:

- a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose;
- b. al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;
- c. agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;
- d. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un'attività scientifica o un'attività artistica indipendente;
- e. ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;
- f. ai lavoratori a domicilio;
- g. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;
- h. ai lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 1954 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.

In generale

In linea generale, le categorie di persone di cui alle lettere a-c e alle lettere f-h non sottostanno alla legge sul lavoro. Alle categorie di persone elencate alle lettere d ed e non si applicano le disposizioni relative alla durata del lavoro e del riposo, mentre valgono le prescrizioni in materia di protezione della salute.

Lettera a:

Si intendono qui unicamente le persone che forniscono una prestazione di lavoro ad una chiesa o ad una comunità religiosa. I lavori devono essere necessari e strettamente legati alle azioni religiose (ad es.: sagrestano). Di conseguenza, non rientrano generalmente in questa cerchia di persone il personale amministrativo, nonché il personale addetto alla manutenzione e alla pulizia.

Per chiese si intendono le chiese nazionali, vale a dire la Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica cristiana e la Chie-

sa ebraica. Le comunità religiose devono dimostrare di soddisfare i criteri per essere considerate tali. Comunità religiose riconosciute sono le Chiese evangeliche libere, la Chiesa neoapostolica, i Cristiani primitivi, i Testimoni di Geova, ecc.

Lettera b:

V. commento all'articolo 8 OLL 1.

Lettera c:

L'impresa di trasporto aereo deve gestire i suoi aeromobili secondo il diritto svizzero. Per quanto concerne l'equipaggio, deve trattarsi di membri permanenti, vale a dire di lavoratori che svolgono la loro attività prevalentemente sugli aeromobili. Non sono invece considerati membri dell'equipaggio coloro che lavorano a bordo solo sporadicamente.

Lettera d:

V. a tale proposito il commento agli articoli 9-11 OLL 1.

Lettera e:

Per la definizione di educatori e assistenti sociali vedere il commento all'articolo 12 OLL 1. I sorveglianti sono lavoratori responsabili della tranquillità e dell'ordine in un locale, vale a dire incaricati delle ronde, della sorveglianza di chi entra ed esce, del rispetto del riposo notturno ecc. Non rientra in questa categoria il personale degli istituti ospedalieri che parallelamente si occupa anche della cura dei pazienti od ospiti e delle urgenze.

Lettera f:

Sono lavoratori a domicilio le persone che esercitano un lavoro artigianale o industriale eseguito a mano o a macchina contro salario, nella loro abitazione o in un altro locale di lavoro di loro scelta, soli o con l'aiuto di altri membri della famiglia (cfr. art. 1 cpv. 4 della legge federale sul lavoro a domicilio, LLD; RS 822.31). I lavoratori a domicilio non subordinati alla LLD non sono soggetti all'esclusione dal campo di applicazione della legge sul lavoro qui considerata.

Lettera g:

Sono considerati viaggiatori di commercio i lavoratori vincolati da un contratto d'impiego di commesso viaggiatore secondo l'articolo 347 segg. del Codice delle obbligazioni. Essi si impegnano per conto del proprietario di un'impresa commerciale, industriale o di altro genere gestita in forma commerciale (e non per conto proprio, v. art. 347 cpv. 2 CO), a procurare o a concludere affari di qualsiasi natura, fuori dei locali dell'azienda, dietro rimu-

nerazione (cosiddetti negozi obbligatori). Ciò che caratterizza i viaggiatori di commercio è che essi svolgono la loro attività esclusivamente o prevalentemente (più del 50%) fuori dei locali dell'azienda e non sottostanno quindi al regolamento aziendale del datore di lavoro. Essi sono inoltre liberi di ripartire il lavoro come meglio credono e non hanno orari di lavoro fissi.

Non rientrano nella categoria dei viaggiatori di commercio, tuttavia, i lavoratori che eseguono direttamente il contratto, ossia che consegnano la merce o forniscono la prestazione immediatamente (cosiddetti negozi dispositivi). La vendita diretta non rientra quindi nella definizione di contratto d'impiego del viaggiatore di commercio. Pertanto, la legge sul lavoro si applica segnatamente ai venditori ambulanti e ai venditori porta a porta vincolati da un rapporto d'impiego. A tal fine è irrilevante sapere se essi dispongono per la loro attività di una tessera di legittimazione conformemente alla legge sul commercio ambulante.

Lettera h:

Sono soggetti all'Accordo del 24 maggio 1954 sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno (RS 0.747.224.022) i membri d'equipaggio a bordo di tutte le imbarcazioni adibite al trasporto commerciale delle merci e autorizzate alla navigazione sul Reno. Non rientrano nel campo d'applicazione di questo Accordo le navi da pesca e le imbarcazioni che vengono utilizzate esclusivamente o quasi esclusivamente nei porti.